



Comune di Codogno
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 24.07.2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 14.04.2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2018
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 21.03.2019
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29.06.2021
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2022
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 20.12.2022
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29.09.2025

SOMMARIO

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 PRESUPPOSTO	3
Art. 3 SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	3
Art. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
Art. 6 RIFIUTI SPECIALI E RIDUZIONI SUPERFICIARIE	6
Art. 7 UTENZE NON DOMESTICHE – FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	7
Art. 7 bis UTENZE NON DOMESTICHE – CONFERIMENTO PARZIALE DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	8
Art. 7 ter UTENZE NON DOMESTICHE - DIMOSTRAZIONE AVVENUTO AVVIO AL RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	8
Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	9
Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	9
Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	9
Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
Art. 12 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	10
Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	11
Art. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
Art. 15 DETERMINAZIONE NUMERO DEGLI OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE	12
Art. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	12
Art. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
Art. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	13
Art. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	14
Art. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
Art. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZA NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE .	14
Art. 22 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	15
Art. 22 bis ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	15
Art. 23 TRIBUTO GIORNALIERO.....	16
Art. 24 TRIBUTO PROVINCIALE	16
Art. 25 DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE TARI – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	17
Art. 26 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE TARI – RICHIESTA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO.....	18
Art. 27 MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO - SOLLECITO DI PAGAMENTO.....	19
Art. 28 RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	20
Art. 29 ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	21
Art. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	21
Art. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	22
Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
Art. 33 RINVIO AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI (abrogato 29/09/2025)	23
Art. 34 NORMA DI RINVIO	23
Art. 35 NORME TRANSITORIE E FINALI	23
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	24

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di CODOGNO, in attuazione dell'art. 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le norme disciplinanti la gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sono contenute nel regolamento *per il servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata dei rifiuti urbani*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 22/12/2004 e successive modificazioni.

Art. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 4
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo sono tenuti i singoli possessori o detentori.

Art. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi soggette alla tassa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni domestiche, sia principali che accessori, come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato;
 - tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni, nonché tutti gli altri adibiti ad attività non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/1999 o ad essa assimilabile;
 - tutte le aree scoperte o parzialmente coperte di proprietà condominiale occupate o condotte in modo esclusivo da soggetti singoli;
 - tutte le aree scoperte adibite a uso professionale e all'esercizio di arti, professioni, attività economiche e tutte quelle il cui uso è assimilabile alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/1999.

a) Relativamente ai locali, si precisa che:

- per le utenze domestiche sono computate le superfici di tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio o se interrato (rimesse, autorimesse, posti macchina coperti ad uso esclusivo, cantine, soffitte, ripostigli).
- per le utenze non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/1999, o ad essa assimilabile, sono computati tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare, per i distributori di carburante si considerano i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina.
- si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (es. acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

b) Relativamente alle aree, si precisa che:

- la superficie delle aree scoperte operative viene determinata, ai fini dell'applicazione della TARI, applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie:

Tribune di impianti sportivi	60%
Parcheggi privati a pagamento	40%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 500	50%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000	60%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000	70%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000	80%

- per quanto attiene la piscina comunale, gestita in concessione, sono assoggettati a tassa spogliatoi e servizi, il bar e l'area pavimentata ad esso antistante, l'area verde con le stesse percentuali di riduzione di cui sopra, si esclude la zona delle vasche delimitata dalla recinzione, lo spazio del beach – volley, lo spazio pavimentato delle docce esterne.

Art. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani:

a) locali:

- I locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di qualsiasi arredo;
- I locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- I locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- Solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm;
- I locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
- I locali destinati esclusivamente all'esercizio del Culto con esclusione delle pertinenze;
- I locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- I locali di pertinenza dei fondi agricoli: locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica.

b) aree:

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 RIFIUTI SPECIALI E RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti ed elettrauto	30%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	30%
Officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche	30%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	30%
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	30%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o non derivanti dal processo produttivo e quelli destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione anche dei magazzini dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo ovvero i prodotti finiti.
5. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 4 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.
6. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali, pertanto, essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento, al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali in assenza di convenzione con il Comune, si

applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Il contribuente è tenuto a presentare, ogni anno, la documentazione attestante lo smaltimento tramite soggetto abilitato, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Art. 7 UTENZE NON DOMESTICHE – FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 8 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta, da parte dell'utenza non domestica, di ricorrere al mercato o di avvalersi del gestore del servizio pubblico, deve essere formalmente resa al protocollo dell'Ente, in modalità telematica, all'indirizzo protocollo@pec.comune.codogno.lo.it entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero/riciclo, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti.
5. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine con istanza da presentare al Comune e al gestore del servizio. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
6. L'opzione formale per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini previsti dallo stesso comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero/riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti ai sensi del successivo art. 7 bis.

Art. 7 bis UTENZE NON DOMESTICHE – CONFERIMENTO PARZIALE DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi in parte del gestore pubblico, possono richiedere la riduzione della parte variabile della tariffa, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo/recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi
2. La riduzione di cui al precedente comma è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo/recupero, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo/recupero o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo/recupero ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 90% della quota variabile.
3. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 7 ter UTENZE NON DOMESTICHE - DIMOSTRAZIONE AVVENUTO AVVIO AL RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria, idonea documentazione comprovante le quantità di rifiuti effettivamente avviate avvio a recupero o a riciclo nell'anno precedente a quello di competenza della TARI dovuta. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate recupero o a riciclo nell'anno precedente deve essere presentata all'indirizzo protocollo@pec.comune.codogno.lo.it a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto inoltro e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente (denominazione, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA);
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia dell'attività svolta);
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, viene comunicato l'esito della verifica all'utente.

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al DPR. 158/1999 e dall'art. 13 del presente regolamento, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e dei precedenti regimi di prelievo TARSU (CAPO III D. Lgs. 507/1993), TIA 1 (art.49 del D. Lgs. 22/1997) e TIA 2 (art.238 D. Lgs. 152/2006).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile in sede della prima liquidazione successiva del tributo.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1.50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L.31/2008.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, anche amministrativi, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 36/2003, (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche).
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della L.147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013.

Art. 12 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 363/2021 e successive modificazioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico

finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al DPR. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati nella delibera tariffaria dal Consiglio Comunale che avrà facoltà di derogare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n.158/1999. Tale facoltà è esercitabile, sino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Art. 15 DETERMINAZIONE NUMERO DEGLI OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono trasmesse dall'Ufficio Anagrafe.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 2 unità. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta,

calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a , 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati aumentati del 50 per cento.

Art. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento. L'inserimento delle attività nelle diverse categorie non è esaustivo, eventuali attività non espressamente indicate andranno inserite nella categoria nella quale sono presenti attività similari.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.). Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove tali superfici siano ubicate in fabbricati diversi. Alla superficie tassabile delle attività industriali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui al DPR 158/1999 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. Qualora l'utente reputi che la categoria assegnata alla propria attività non sia appropriata e ritenga che un'altra categoria, nell'ambito di quelle previste dal DPR 158/1999, rispecchi maggiormente la quantità e qualità di rifiuti prodotta annualmente, può farne richiesta al Comune che effettuerà gli accertamenti necessari per la verifica.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie sarà calcolato come utenza non domestica.

Art. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 26 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio

Art. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo. Sono ritenute valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini dei precedenti regimi tributari. Le nuove richieste decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa è ridotta del 30 % per i nuclei familiari iscritti all'Aire ed effettivamente dimoranti all'estero per più di 6 mesi all'anno.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZA NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Art. 22 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 20 a 21 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 22 bis ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma precedente può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.
3. Con apposita deliberazione o nella delibera di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui al precedente articolo, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.

Art. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi e al soggetto gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 120 minuti;
 - Occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 120 minuti;
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali. ecc.;
 - Occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 24 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 25 DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE TARI – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **90 (novanta) giorni solari** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari, rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione equivalente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- g. La sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Indicazione delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio del possesso o della detenzione degli elementi denunciati adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- g. La sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA1, TIA2 e TARES eventualmente integrate con gli elementi in esse non contenuti ma necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ovvero per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Art. 26 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE TARI – RICHIESTA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'articolo precedente ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. (Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
- 2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **90 (novanta) giorni solari** dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.
- 3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione equivalente alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
- 4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b. i dati identificativi dell'utente: cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti domiciliati);
 - f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 (fuoriuscita dal servizio pubblico) decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione che deve essere presentata entro il 30 giugno.

Art. 27 MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO - SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente, per la fruizione del servizio, una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto indicato nel documento di riscossione. Anche se in base al combinato disposto dell'art. 15, comma 5-bis, del D.L. 179/2012 e dell'art. 2, c. 2, del Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82, è obbligatorio l'utilizzo del sistema PagoPa, in autoliquidazione è possibile l'utilizzo del modello F24.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. La riscossione degli importi dovuti viene effettuata in via ordinaria con 3 rate scadenti il 30 giugno, il 30 settembre e 10 dicembre. Le date di scadenza dei versamenti annuali possono essere modificate dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali del tributo, qualora lo richiedessero particolari esigenze di natura tecnica o amministrativa.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

Art. 28 RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare reclami, richieste di informazioni sull'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati con gli avvisi bonari di cui all'articolo precedente.
2. I reclami e le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentati utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale e disponibili presso gli uffici comunali o *compilabili on line* e contenenti i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente: cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
 - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati obbligatori di cui al precedente comma.
4. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
5. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
- 6. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 5, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- 7. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 5, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- 8. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 29 ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

- 1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 27 per le seguenti fattispecie:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
- 2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
- 3. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.
- 4. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 (cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

Art. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in

cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;
 - c) in ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a 50 (cinquanta) euro.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.
 4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a 12 euro.

Art. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al DPR. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L.147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, e del comma 792 e seguenti dell'art.1 della L. 160/2020, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero bollettino di PAGOPA.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 33 RINVIO AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI (abrogato 29/09/2025)

Art. 34 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 147/2013, al DPR 158/1999, alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. nonché le disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 35 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento è in sostanza il regolamento TARI 2022 rinumerato per conferire maggiore organicità al testo, modificato apportando alcune precisazioni, inserendo i contenuti delle disposizioni della deliberazione ARERA 18/01/2022 n. 15/2022/R/rif e del relativo allegato A "Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (artt. da 25 a 30).
3. *abrogato 29/09/2025*

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, culturali, religiose, benefiche
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Scuole di ogni ordine e grado, asili

Categoria 2 - Cinematografi e teatri

Cinema, teatri, locali destinati a convegni

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse, magazzini deposito senza vendita, magazzini deposito di stoccaggio
Aree e tettoie destinate ad uso deposito

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Distributori carburanti, Impianti di lavaggio auto, Impianti sportivi in genere

Categoria 5- Stabilimenti balneari

Piscina

Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere, Autosaloni, Onoranze funebri

Categoria 7 - Alberghi con ristorante

Categoria 8 - Alberghi senza ristorante

Alberghi, Pensioni, Affittacamere e alloggi, Bed and Breakfast

Categoria 9 - Case di cura e riposo

Case di cura e riposo, convivenze in genere, caserme

Categoria 10 - Ospedali

Ospedali, Studi medici, Laboratori di analisi e ricerca, Veterinari,

Categoria 11 – Uffici e agenzie

Uffici pubblici e privati in genere, Autoscuole, Agenzie di viaggio

Categoria 12 – Banche, istituti di credito e studi professionali

Banche, istituti di credito e studi professionali

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie, Cartolerie, giocattoli
Abbigliamento, calzature, pelletterie,
Elettrodomestici in genere, articoli casalinghi
Ferramenta, colori e vernici
Sementi e prodotti agricoli e da giardino, mangimi per animali
Computer e telefonia, internet point

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali, tabaccherie, farmacie, erboristerie, articoli sanitari, profumerie

Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Antiquariato, filatelia, tessuti, Mobili

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Banchi di beni non alimentari

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Parrucchieri, barbieri, Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista, falegname, idraulico, fabbro, botteghe artigiane in genere, legatorie, lavanderie, ciclista

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine, Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Officine in genere

Categoria 20 – soppressa a seguito d.lgs. 116/2020

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti, Trattorie, Osterie, Self service, Pizzerie, Tavole calde, Agriturismo

Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense in genere, birrerie

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie

Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi generi alimentari, gastronomie, supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura, Pescherie, Negozi di fiori, Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Categoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti, Magazzini grande distribuzione

Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi di generi alimentari

Categoria 30 - Discoteche, night club

Sale da ballo e sale da gioco

Categoria 32 – vendita ingrosso o dettaglio generi non deperibili (sottocategoria)